



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato".

### ARTICOLATO

#### **Art. 1 Finalità**

1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato quale servizio pubblico di interesse generale, in applicazione dell'articolo 4, comma 36, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)", ed all'articolo 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", introdotto dall'articolo 1, comma 1 quinquies della legge 26 Marzo 2010, n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni".

#### **Art. 2 Attribuzione delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato**

1. L'Autorità d'Ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 29/1997 "Istituzione del servizio idrico Integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36" è soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le funzioni ed i compiti dell'Autorità d'Ambito sono attribuiti all' Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, di seguito "Autorità", di cui all'articolo 3.
3. L'Autorità, nello svolgimento delle proprie funzioni esercita, per conto della Regione e dei Comuni, nell'ipotesi di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche il controllo analogo sul soggetto affidatario del servizio.

#### **Art. 3 Costituzione, organi e funzioni dell'Autorità del Servizio Idrico Integrato della Sardegna**

1. È istituita l'Autorità del Servizio Idrico Integrato per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna.
2. Sono organi dell'Autorità:
  - a. il Comitato d'Ambito;
  - b. la Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna.
3. Il Comitato d'Ambito è così composto:
  - a) i tre Assessori Regionali preposti agli assessorati dei Lavori Pubblici, della Difesa dell'Ambiente e della Programmazione, uno dei quali designato presidente dalla Giunta Regionale, e relativi sostituti;
  - b) tre rappresentanti dei Sindaci dei Comuni, eletti dal Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e relativi sostituti di cui:
    - un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
    - un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 20.000 abitanti;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- un componente eletto tra i sindaci dei comuni con popolazione con oltre i 20.000 abitanti.
- 4. Decorsi venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge senza che il Consiglio delle autonomie locali abbia provveduto alla nomina dei rappresentanti dei Comuni nel Comitato d'Ambito, il Presidente della Regione provvede in sostituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.
- 5. Il Comitato d'Ambito delibera validamente quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  
Le funzioni di segretario del Comitato d'Ambito sono svolte dal Direttore dell'Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna o, in caso di impedimento, dal Dirigente del Servizio preposto per materia.
- 6. Il Comitato d'Ambito provvede alle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 29/1997 e, tra queste, in particolare:
  - a) approva il Piano d'Ambito ed i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale;
  - b) predispone gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato anche ai fini di assicurare il controllo analogo. In particolare, in sede di primo aggiornamento, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla revisione della convenzione di affidamento di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'A.T.O. Sardegna n. 25 del 29 dicembre 2004;
  - c) procede alla scelta del gestore unico, secondo le disposizioni dell'art. 15 del DL n 135/09 convertito con Legge 166/09 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0180)";
  - d) approva e aggiorna annualmente il programma degli interventi e il piano economico-finanziario;
  - e) determina, modula e aggiorna le tariffe in relazione a quanto stabilito dall' articolo 13 della Legge n. 36 del 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e s.m.i;
  - f) controlla la gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell' ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
  - g) controlla, per conto della Regione e dei Comuni, le attività del Gestore, nell'ipotesi di affidamento ex art. 113, comma 5, lett. c del D.lgs. 267/2000, in maniera analoga al controllo esercitato dall'Amministrazione nei confronti dei propri uffici;
  - h) approva i piani e programmi previsti dall'art. 6, comma 4.
- 7. I componenti del Comitato d'Ambito vi partecipano senza alcun compenso, ma con diritto al rimborso delle spese vive secondo le regole vigenti per gli assessori regionali.
- 8. La Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna, di cui all'art. 12 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" e s.m.i. esercita le funzioni di segreteria tecnica del Comitato d'Ambito.

### **Art. 4**

#### **Personale dell'Autorità d'Ambito**

- 1. Il personale non dirigenziale in servizio presso l'Autorità d'Ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 è inquadrato nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale con riferimento alla posizione



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

giuridica ricoperta presso l'ente di provenienza, con garanzia del trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.

2. Il personale inquadrato ai sensi del primo comma è assegnato alla Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna.

### **Art. 5**

#### **Liquidazione dell'Autorità d'ambito della Sardegna**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con proprio atto nomina il liquidatore della Autorità d'Ambito della Sardegna (AATO) istituita ai sensi della legge regionale n. 29/1997. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'AATO ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione, la Giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento alla Regione Sardegna del patrimonio residuo dell'Autorità d'Ambito. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.
3. La Regione Sardegna subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dell'Autorità di ambito.

### **Art. 6**

#### **Attività di sostegno al processo di riforma del Servizio Idrico Integrato**

1. Al fine di salvaguardare e consolidare la quota di partecipazione azionaria della Regione Sardegna nel capitale sociale di Abbanoa spa, Gestore unico del Servizio idrico integrato, di seguito "Gestore", è autorizzata la spesa di euro 14.000.000 da destinare alla capitalizzazione, da parte della Regione Sardegna, della sopradetta società.
2. A garanzia delle azioni a sostegno del nuovo Piano industriale del Gestore, quali il consolidamento dei debiti del Gestore in essere alla data del 30 giugno 2010, volte ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale ed al riequilibrio, nel breve periodo, del ciclo economico e finanziario della gestione, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000.000 euro, a gravare sull'es. 2010, per la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia presso la SFIRS.
3. Le garanzie nelle forme concesse attraverso il Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie del Fondo stesso, senza alcuna possibilità di concessione di ulteriori garanzie da parte della Regione. La durata di dette garanzie non può essere superiore al periodo di ammortamento del debito consolidato. L'importo garantito è periodicamente ridotto proporzionalmente all'ammontare del debito.
4. Il perfezionamento delle iniziative di cui ai commi che precedono è subordinato:
  - a) all'approvazione da parte dell'Assemblea del Gestore delle necessarie modifiche allo statuto tese a:
    - 1) escludere la possibilità che il Gestore possa essere amministrato da un consiglio di amministrazione;
    - 2) prevedere di affidare le competenze gestorie esclusivamente ad un amministratore unico;



### **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 3) prevedere che la nomina dell'amministratore unico avvenga su designazione dell'Autorità del Servizio Idrico Integrato;
  - 4) qualificare i quorum deliberativi dell'Assemblea del Gestore, sia ordinaria che straordinaria, al fine di rendere determinante il voto del socio Regione Autonoma della Sardegna nelle materie indicate dall'Autorità del Servizio Idrico Integrato;
  - 5) apportare tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità del Servizio Idrico Integrato per poter esercitare sul Gestore, per conto della Regione e dei Comuni, un controllo di tipo analogo così come previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;
- b) all'approvazione da parte dell'Autorità del Servizio Idrico Integrato del Programma di riassetto organizzativo, contabile ed amministrativo della società, predisposto dall'amministratore unico di cui al punto a);
- c) all'approvazione, da parte dell'Autorità del Servizio Idrico Integrato, del Piano industriale di cui al comma 2 che precede.

### **Art. 7**

#### **Modifiche e abrogazioni normative**

1. Negli articoli 7, 14 e 15 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36)" sono apportate le seguenti modifiche: le parole "Autorità d'Ambito" sono sostituite da "Autorità del Servizio Idrico Integrato".
2. Gli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, come modificata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 sono abrogati.
3. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
  - art. 21, comma 7, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4;
  - art. 13, comma 3, legge regionale 29 maggio 2007, n. 2;
  - art. 4, comma 16, legge regionale 14 maggio 2009, n. 1;
  - art. 7, comma 12, lett. b) legge regionale, 7 agosto 2009, n. 3.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge.

### **Art. 8**

#### **ESAF in liquidazione**

1. Per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla gestione liquidatoria dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Art. 9

#### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in euro 66.010.000 per l'anno 2010. Alla relativa spesa si fa fronte:
  - a) quanto ad euro 14.000.000 a valere sulle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3; a tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a variare i relativi impegni contabili a suo tempo intrapresi;
  - b) quanto a euro 12.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 con contestuale differimento all'anno 2014 della medesima quota;
  - c) quanto a euro 20.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)" con contestuale differimento all'anno 2011 della medesima quota, per essere utilizzata a conclusione dell'intervento relativo all'anno 2010;
  - d) quanto a euro 10.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle risorse previste per l'anno 2010 dall'articolo 1, comma 27 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5;
  - e) quanto a euro 3.000.000 mediante riduzione, nelle more del rinnovo triennale del piano degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 "Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni", della quota spettante, per l'anno 2010, a favore delle unioni dei comuni (UPB S01.06.001);
  - f) quanto ad euro 7.000.000 mediante utilizzo di quota parte degli stanziamenti iscritti in conto delle U.P.B. S08.01.004 per euro 2.710.000 e S08.02.002 per euro 4.300.000.

2. Nel bilancio di previsione per l'anno 2010 sono apportate le seguenti variazioni:

#### In diminuzione

U.P.B. S01.03.010	Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA	2010	€	12.000.000
U.P.B. S01.06.001	Trasferimenti agli Enti Locali - Parte corrente	2010	€	13.000.000
U.P.B. S06.06.006	Credito di imposta per le imprese	2010	€	20.000.000
U.P.B. S08.01.004	Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare	2010	€	2.700.000
U.P.B. S08.02.002	Altre partite generali che si compensano nell'entrata	2010	€	4.300.000

#### In aumento

U.P.B. S04.03.011	Servizio idrografico.	2010	€	50.000.000
U.P.B. S07.07.002	Finanziamenti a favore degli Enti strumentali competenti in materia di risorse idriche e per il servizio idrico integrato – Parte corrente	2010	€	2.010.000